



# Tribunale di Lodi

## Sezione Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Elena Giuppi	Presidente
Dott. Ada Cappello	Giudice relatore
Dott. Giulia Isadora Loi	Giudice

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO DI AMMISSIONE**

#### **ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n. 3/2021 R.G. C.P. proposto

**DA**

**I.G.E. SRL** [C.F. 08004770965], in personale dell'A.U. Antonio Mallimo, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), via Garibaldi n. 39, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Leo e dall'avv. Silvia Lovisatti

**RICORRENTE**

premesso che con ricorso depositato in data 22.2.2021 I.G.E. S.R.L. ha proposto una domanda di concordato preventivo in continuità ex artt. 160 e ss. e 186-bis L.F.;

rilevato che unitamente al ricorso è stato prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, i bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 e la visura camerale della società resistente aggiornata al 18.2.2021;

rilevato che la cancelleria ha tempestivamente comunicato la domanda al Pubblico Ministero e ne ha chiesto la pubblicazione nel Registro delle Imprese;

la proposta risulta deliberata dall'amministratore unico, ex art. 152 L. Fall, come risulta dalla documentazione in atti;

rilevato che unitamente al ricorso la società ricorrente ha presentato la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f. nonché ex art. 186-bis comma 2 L.F.;

rilevato che con decreto del 26.3.2021, da intendersi integralmente richiamato, il Tribunale ha rilevato alcune criticità riguardanti la proposta di concordato, concedendo alla ricorrente termine di 15 giorni per fornire adeguati chiarimenti e integrazioni;

rilevato che in data 9.4.2021 I.G.E. S.R.L. ha depositato atto di integrazione alla proposta di concordato con modificazioni della proposta del piano e della transazione previdenziale, in cui ha recepito le indicazioni formulate dal Tribunale;

la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;

la ricorrente ha proposto un concordato con continuità aziendale, con previsione di pagamento integrale dei crediti prededucibili e di alcuni creditori privilegiati; del pagamento parziale degli altri creditori privilegiati e dei creditori chirografari, oltre a transazione fiscale e previdenziale;

unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto;

ritenuto quindi che dalla documentazione allegata all'istanza emergano sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio tuttavia destinato a subire un riesame maggiormente approfondito nell'ulteriore corso della procedura, all'esito degli accertamenti demandati al Commissario Giudiziale;

alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;

rilevato che, ai fini della quantificazione del fondo spese ex art. 163 L.F., devono essere computate esclusivamente le presumibili spese per il pagamento dei compensi a favore del commissario giudiziale, oltre ad eventuali spese di perizia;

rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente ha commisurato in euro 199.836,00 il fondo spese per compensi a favore degli organi della procedura;

#### PQM

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società I.G.E. S.R.L., con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), via Garibaldi n. 39;

2) delega alla procedura la Dott.ssa Ada Cappello;

3) nomina Commissario Giudiziale il Dott. Alberto Giulio Valcarenghi;

4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno **17 settembre 2021 ore 13,00** avanti al Giudice Delegato;

5) dispone:

- che il presente decreto sia comunicato al commissario a cura della cancelleria;

- che il presente decreto sia comunicato dal commissario al ricorrente, nonché ai creditori, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione;

- dispone che entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione la società ricorrente depositi presso la cancelleria l'importo di € 40.000,00 pari al 20 % della somma prevedibilmente necessaria per l'intera procedura, il tutto su di un conto corrente bancario intestato alla procedura, consegnando la ricevuta del versamento a mani del Cancelliere o in via telematica;
- che il ricorrente consegni al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L. Fall. nonché sul quotidiano "Il Cittadino".

Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 14/04/2021 .

Il Giudice Estensore

*Dott. Ada Cappello*

Il Presidente

*Dott. Elena Giuppi*